

PROPOSTA NORMATIVA	COSTI	RELAZIONE ILLUSTRATIVA	RELAZIONE TECNICA
<b>2) Misure a favore delle vittime dell'amianto</b>	<p>Il costo medio annuo complessivo a carico del bilancio statale è pari a euro 43.720.000 in aggiunta ai 22 milioni di euro previsti dall'art. 1, comma 244, della legge 244/2007.</p> <p>contratta per patologia asbesto correlata riconosciuta dall'Istituto e dal soppresso Istituto di Previdenza del Settore Marittimo, e in caso di premorte agli eredi ai sensi dell'art. 85 del Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 20% della rendita</p>	<p>La proposta normativa in esame è volta a superare la logica della sperimentazione finora seguita per affrontare la materia molto delicata delle malattie asbesto-correlate, sia di origine professionale che non professionale.</p> <p>Gli strumenti finora utilizzati sono stati quelli della creazione di specifici Fondi con dotazioni finanziarie variabili nel tempo oppure con interventi del tutto provvisori e risorse variabili, in una logica di natura emergenziale a fronte delle sofferenze provenienti dalla società per i danni alla salute cagionati dall'utilizzo dell'amianto.</p>	<p>La presente relazione tecnica è finalizzata all'elaborazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Della previsione di spesa per il decennio 2021-2030 per la prestazione aggiuntiva da erogare ai malati di origine professionale e ai loro eredi, nell'ipotesi di stabilizzare la misura della percentuale al 20% del rateo di rendita;</li> <li>2. Della previsione di spesa per il decennio 2021-2030 relativa alla prestazione una tantum per i malati di mesotelioma di origine non professionale e ai loro eredi.</li> </ol>
	<p>Tale impostazione, dettata certamente anche dalla limitatezza delle risorse disponibili, ha comportato numerosi inconvenienti ai destinatari delle prestazioni per il susseguirsi degli interventi normativi che hanno reso poco stabile il quadro di riferimento e ancor di più la certezza stessa della prestazione sia</p>	<p>1 Previsione di spesa per il decennio 2021-2030 per la prestazione aggiuntiva da erogare ai malati di origine professionale e ai loro eredi, nell'ipotesi di stabilizzare la misura percentuale al 20% del rateo di rendita.</p>	<p>La stima della spesa per rendite da patologie asbesto-correlate per gli</p>

<p>in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata d'ufficio dall'INAIL unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile al resto delle prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.</p> <p>2. L'INAIL eroga, per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari ad euro 10.000,00 da</p>	<p>nei tempi di erogazione che nella misura dell'importo.</p> <p>Ciò risulta oltremodo non appropriato per una prestazione previdenziale che viceversa, dovendo far fronte ai bisogni continui nel tempo dell'assistito, dovrebbe essere connotata dalla stabilità.</p> <p>In proposito, come evidenziato nella relazione tecnica, la prestazione aggiuntiva di cui all'art. 1, comma 243, della legge 244/2007, a legislazione vigente, nei prossimi 10 anni passerebbe dalla misura attuale del 20%, all'11,3% del 2021 per poi gradualmente scendere all'8,5% del 2030.</p>
<p>La proposta normativa, facendo tesoro dell'esperienza maturata, supera tali inconvenienti stabilizzando nel tempo sia la misura che la prestazione stessa, la quale dal 2021 viene erogata direttamente dall'INAIL senza l'intermediazione del Fondo sul quale far gravare gli oneri.</p> <p>Quest'ultimo, pur continuando ad essere a carico del bilancio statale,</p>	<p>nei anni 2021-2030 è stata elaborata analizzando i dati disponibili negli archivi Inail e tenendo conto sia delle evidenze del monitoraggio Inail del Fondo per le vittime dell'amianto, sia del numero di casi di malattia asbesto correlata accertati dall'Inail alla data di aggiornamento del 30 aprile 2020 (fonte: Open data).</p> <p>In particolare, si sono formulate le seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le generazioni di rendite dirette costituite in seguito alla contrazione di patologie asbesto-correlate si sono stimate pari a circa 820 nel 2021 con una leggera decrescita nel decennio, per essere pari a circa 760 nel 2030;</li> <li>- le generazioni di rendite a superstiti, costituite in seguito a decesso del tecnopatico per patologia asbesto-correlata, si ritiene risulteranno pari a circa 915 nel 2021 e a circa 860 nel 2030.</li> </ul> <p>- alla platea dei reddituari diretti si è applicata una</p>

<p><b>corrispondere</b> in un'unica soluzione su istanza dell'interessato degli eredi in caso di decesso. L'Istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.</p>	<p>non condizionano più l'erogazione concreta delle prestazioni e i relativi tempi, come avviene attualmente, superando così la necessità di dover attendere il trasferimento delle risorse necessarie per alimentare il Fondo con contabilità autonoma e separata sul quale finora hanno gravato le prestazioni in questione.</p>
<p>3. È istituito presso l'INAIL il Comitato Nazionale per i Malati di Amianto, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con compiti di monitoraggio e approfondimento delle tematiche legate alle Vittime delle Patologie asbesto-correlate. La nomina, la composizione e la durata dei membri del Comitato è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle</p>	<p>Nella proposta normativa la misura della prestazione aggiuntiva è fissata nella percentuale del 20% rispetto alla rendita in godimento, in linea con quanto erogato nell'ultimo triennio, così come è confermata nella misura di 10 mila euro la prestazione di importo fisso in un'unica soluzione a favore dei malati di mesotelioma non professionale alla luce di quanto stabilito da ultimo dall'art. 11 quinqueies del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.</p>
<p>La nuova disciplina della prestazione aggiuntiva, introdotta con la proposta normativa, si applica a tutti gli eventi di malattia denunciati all'INAIL dal 1° gennaio 2021 e, con</p>	<p>frequenza di eliminazione di oltre il 20% nel primo anno di manifestazione della patologia, del 30% nel secondo anno; si stima che nel decennio deceda oltre l'85% dei tecnopatici. L'età media dei titolari di rendita diretta è di 75 anni e il grado medio di inabilità è pari al 41%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si suppone che la platea dei superstiti sia composta da soli coniugi con una età media di 72 anni ai quali viene applicata la legge di eliminazione per morte o nuovo matrimonio, elaborata sulla base dell'esperienza del collettivo Inail.</li> <li>- la rendita media dei tecnopatici nel 2021 è pari a circa 10.900 euro.</li> <li>- la rendita media a superstiti nel 2021 è pari a circa 12.850 euro.</li> </ul> <p>Considerate le suddette ipotesi, rilevato che alla fine del 2019 risultano in vigore oltre 4.600 rendite dirette e 14.000 rendite a</p>

<p>politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>4. L'INAIL utilizza le disponibilità del Fondo di cui all'art. 1, comma 241 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla data del 31 dicembre 2020, per il pagamento della prestazione aggiuntiva prevista dall'art. 1, comma 243, della citata legge con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data e nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nel tempo. Le predette disponibilità sono, altresì, utilizzate per il</p>	<p>riferimento alla prestazione di importo fisso in un'unica soluzione, a tutti gli aventi accertati sempre dalla stessa data.</p> <p>Per il pagamento delle prestazioni riferite agli eventi fino al 31 dicembre 2020 l'INAIL continua ad utilizzare le risorse ancora disponibili a tale data sul Fondo per le Vittime dell'Amianto la cui contabilità viene chiusa il 31 dicembre 2025 con il versamento delle eventuali risorse residue alle entrate del bilancio dello Stato. La chiusura del Fondo al 31 dicembre 2025 è resa necessaria per far fronte agli oneri comunque inseriti per gli eventi riferiti a tutto l'anno 2020 non ancora liquidati, tenuto conto dei tempi di presentazione delle istanze, o per i quali è pendente contenzioso. La necessità di differire nel tempo la chiusura contabile del Fondo vale non solo per la prestazione aggiuntiva a favore dei titolari di rendite dirette o ai superstiti, ma anche per la prestazione di importo fisso relativa ai malati di mesotelioma non professionale per la quale la nuova disciplina prevede</p>	<p>superstiti, effettuata la stima della riserva sinistri per le rendite ancora da costituire, la previsione di spesa secondo il principio di competenza per rendite asbesto-correlate per gli anni 2021-2030 e delle misure percentuali degli acconti e del conguaglio per anno di riferimento della prestazione nello stesso periodo - nell'ipotesi che dall'anno 2021 venga ripristinato il finanziamento del Fondo ante 2018 (22 milioni di euro a carico dello Stato e 7,33 milioni euro a carico delle imprese) - sono riportate nella tabella allegata (TAB 2 – all 1).</p> <p>Nel decennio in esame la spesa per rendite asbesto-correlate aumenta mediamente ogni anno del 3%, la spesa prevista per l'anno 2030 risulta superiore di oltre il 30% rispetto a quella del 2020.</p> <p>Le misure percentuali medie delle prestazioni nel decennio 2021-2030 sono:</p> <p>Acconto medio annuo: 7,3%; Conguaglio medio annuo: 2,4%;</p>
--	---	---

<p> pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10 mila euro a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amiante ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi ai sensi dell'art. 11 quinqueies della legge 28 febbraio 2020 n. 8 con riferimento agli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. L'INAIL provvede nel 2026 a trasferire alle entrate</p>	<p>un termine di tre anni dall'accertamento della malattia per presentare la domanda all'Istituto La proposta normativa prevede la costituzione presso l'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Comitato Nazionale per i Malati dell'Amianto con compiti di monitoraggio e approfondimento delle tematiche relative alle Vittime dell'Amianto, la cui composizione è demandata ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Ciò in relazione all'attualità che ancora rivestono le malattie di amianto e all'opportunità, quindi, di poter disporre di un momento istituzionale per l'approfondimento delle relative problematiche sociali.</p> <p>Con l'entrata in vigore della legge vengono, infine, abrogati, i commi dal 241 al 246 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244.</p>	<p>un termine di tre anni dall'accertamento della malattia per presentare la domanda all'Istituto La proposta normativa prevede la costituzione presso l'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Comitato Nazionale per i Malati dell'Amianto con compiti di monitoraggio e approfondimento delle tematiche relative alle Vittime dell'Amianto, la cui composizione è demandata ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Ciò in relazione all'attualità che ancora rivestono le malattie di amianto e all'opportunità, quindi, di poter disporre di un momento istituzionale per l'approfondimento delle relative problematiche sociali.</p> <p>Con l'entrata in vigore della legge vengono, infine, abrogati, i commi dal 241 al 246 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244.</p>
		<p>Prestazione complessiva media annua: 9,7%.</p> <p>Per garantire una misura percentuale complessiva della prestazione del Fondo pari al 20% costante dal 2021 fino al 2030, le ulteriori risorse finanziarie da aggiungere a quelle attualmente stanziate (22 milioni di euro) sono quantificate nella tabella allegata (TAB 2 - all 2).</p> <p>Le risorse finanziarie necessarie per stabilizzare nel decennio 2021-2030 la misura della percentuale al 20% del rateo di rendita sono le seguenti:</p> <p>Fabbisogno medio annuo: 60.920.000 euro;</p> <p>Fabbisogno aggiuntivo medio annuo:</p> <p>38.920.000 euro.</p> <p>2 Previsione di spesa per il decennio 2021-2030 relativa alla prestazione una tantum per i malati di mesotelioma di origine non professionale e ai loro eredi.</p>

<p>del bilancio dello Stato le eventuali risorse residue del Fondo alla data del 31 dicembre 2025 non utilizzate per i pagamenti ai sensi del presente comma.</p> <p>5. I commi dal 241 al 246 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono abrogati.</p> <p>6. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 60.920.000,00 euro annui, si provvede con un trasferimento annuale a favore dell'INAIL di pari importo a carico del bilancio dello Stato per 22 milioni a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e per a</p>	<p>La stima della spesa per l'erogazione della prestazione una tantum ai malati di mesotelioma di origine non professionale e ai loro eredi per gli anni dal 2021 al 2030 è stata sviluppata tenendo conto degli ultimi dati pubblicati nel Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM), dei dati di fonte Open Data Inail e del monitoraggio Inail del numero di soggetti che hanno presentato richiesta del beneficio in argomento.</p> <p>Considerati i casi segnalati al ReNaM, classificati per tipo di esposizione ed anno di incidenza, 1.426 nel 2015 (ultimo dato disponibile nel VI Rapporto del Registro Nazionale dei Mesoteliomi) e il numero dei casi di mesotelioma di origine professionale accertati dall'Inail nello stesso anno, 638 (Fonte Open Data Inail – aggiornamento al 30.04.2020), la platea dei malati di mesotelioma non professionali è pari a quasi 800 casi.</p> <p>Il monitoraggio Inail del numero delle richieste di prestazioni una tantum, registra nel quinquennio</p>
---	--

	<p>valere .... All'onere per le prestazioni di cui al comma 2 del presente articolo, pari a euro 4.800.000,00 anni, si provvede con un trasferimento annuale a carico del bilancio dello Stato di pari importo a favore dell'INAIL valere.....</p>
	<p>2015-2019 un numero complessivo di istanze pari a 1.664 (circa 333 l'anno).</p> <p>Considerati i tempi di consolidamento delle richieste e il nuovo importo della prestazione una tantum, passato da 5.600 euro a 10.000 euro, potrebbero presentare istanza almeno il 30% in più di potenziali beneficiari rispetto all'andamento finora registrato, in considerazione della maggiore appetibilità del nuovo beneficio. Pertanto, il numero consolidato dei beneficiari per il periodo 2021-2030 è stimabile in circa 480 casi l'anno per un numero complessivo di richiedenti il beneficio pari a 4.800 in tutto il periodo di stima.</p> <p>Di conseguenza, la spesa annua per l'erogazione della prestazione in parola è stimabile in euro 4.800.000.</p> <p>Per il finanziamento della proposta (stabilizzazione della misura percentuale al 20% del rateo di rendita per la prestazione aggiuntiva da erogare ai malati di</p>

origine professionale e ai loro eredi e corresponsione del beneficio una tantum ai malati di mesotelioma non professionale e ai loro eredi nella misura di 10.000 euro), la spesa media annua si stima pari a complessivi 65.720.000 euro, con un fabbisogno aggiuntivo medio annuo a carico del bilancio statale pari a euro 43.720.000 rispetto agli attuali 22 milioni di euro.

**TAB 2 - All 1**

**Stima della spesa per rendite asbesto-correlate e delle misure percentuali degli acconti e conguagli  
(importi in euro)**

Anno di riferimento	Spesa per rendite (a)	Finanziamento a carico dello Stato (b)	Finanziamento a carico delle aziende (c)	Finanziamento totale (d)	Misura acconti (b/a)	Misura conguaglio (c/a)	Misura Complessiva prestazione (d/a)
2021	260.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	8,5%	2,8%	11,3%
2022	270.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	8,1%	2,7%	10,8%
2023	281.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	7,8%	2,6%	10,4%
2024	292.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	7,5%	2,5%	10,0%
2025	302.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	7,3%	2,4%	9,7%
2026	312.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	7,1%	2,4%	9,5%
2027	321.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	6,9%	2,3%	9,2%
2028	329.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	6,7%	2,2%	8,9%
2029	336.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	6,5%	2,2%	8,7%
2030	343.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	6,4%	2,1%	8,5%

**TAB 2 - All 2**

**Fabbisogno complessivo e aggiuntivo per l'erogazione della misura percentuale del 20%**  
**(importi in euro)**

<b>Anno di riferimento</b>	<b>Spesa per rendite (a)</b>	<b>Fabbisogno (b = a*20%)</b>	<b>Fabbisogno aggiuntivo (b-22 milioni)</b>
2021	260.000.000	52.000.000	30.000.000
2022	270.000.000	54.000.000	32.000.000
2023	281.000.000	56.200.000	34.200.000
2024	292.000.000	58.400.000	36.400.000
2025	302.000.000	60.400.000	38.400.000
2026	312.000.000	62.400.000	40.400.000
2027	321.000.000	64.200.000	42.200.000
2028	329.000.000	65.800.000	43.800.000
2029	336.000.000	67.200.000	45.200.000
2030	343.000.000	68.600.000	46.600.000